



Provincia di
Bergamo

Settore Ambiente

Servizio A.I.A.

Via Sora, 4 - 24121 Bergamo

Tel. 035.387539 - Fax 035.387597

segreteria.ippc@provincia.bergamo.it

protocollo@pec.provincia.bergamo.it

Bergamo, data del protocollo

09.02/AC/LL

Spett.le Flydeco S.r.l.
Via Ugo la Malfa (ZONA PIP)
24047 - Treviglio -BG
flydeco@pec.it

Spett.le Comune di Treviglio
comune.treviglio@legalmail.it

Spett.le A.R.P.A. della Lombardia
Dipartimento di Bergamo
dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it

Spett.le ATS Bergamo
UF salute
protocollo@pec.ats-bg.it

Spett.le COGEIDE S.p.A.
info@pec.cogeide.it

Spett.le UFFICIO D'AMBITO di Bergamo
info@pec.atobergamo.it

Oggetto: Ditta Flydeco S.r.l. – Treviglio – istanza di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A) ex. art 29-octies del D. Lgs 152/06 e s.m.i - RICHIESTA INTEGRAZIONI

FLYDECO s.r.l. con nota agli atti provinciali al prot. 67572 del 14.12.2020, integrata, come preannunciato, con nota in atti provinciali al prot. 13296 del 3.03.2021 ha trasmesso domanda di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A) ex. art 29-octies del D. Lgs 152/06 e s.m.i dell'AIA di cui è in possesso l'impianto di depurazione di rifiuti di Treviglio (*Decreto regionale n. 12162 del 19.10.2007 successivamente modificato ed integrato dal Decreto regionale n. 5945 del 15.06.2009 (modifica sostanziale¹) e dalla Determinazione Dirigenziale provinciale n. 2245 dell'11.08.2011*).

La documentazione non comprende **i risultati del controllo delle emissioni (aria, acqua)** e altri dati che consentano un confronto tra il funzionamento dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (documentazione indicata dal comma 5 dell'art 29 octies del D.Lgs.152/2006 s.m.i.). Viene poi citato quale allegato (allegato 6) il documento Aggiornamento relazione di riferimento, che però non risulta trasmesso.

¹ Con l'emanazione del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.46, l'istituto del rinnovo periodico, precedentemente disciplinato dall'articolo 29-octies, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 152/06, non è più formalmente contemplato dall'ordinamento. Per le installazioni per le quali il termine per la presentazione dell'istanza di rinnovo indicato nell'autorizzazione è successivo alla data di entrata in vigore del d.lgs. 46/2014 (10 aprile 2014), non permane in capo ai Gestori l'obbligo di presentazione dell'istanza di rinnovo; in tali casi, il termine dei 10 anni (di cui al comma 3, lettera b) dell'articolo 29-octies del d.lgs. 152/06 decorre dalla data di rilascio dell'autorizzazione in essere (termine esteso a 12 anni nel caso di possesso certificazione ISO 14001:2004).

Si evidenzia inoltre che sulla Serie Ordinaria n. 31 - Giovedì 30 luglio 2020 – 8 – del BURL è stata pubblicata la d.g.r. 20 luglio 2020 - n. XI/3398 Indirizzi per l'applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD-BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio [notificata con il numero c (2018) 5070], nell'ambito dei procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.). Gli allegati sono disponibili al seguente indirizzo: <https://www.arpalombardia.it/sites/DocumentCenter/Documents/Imprese-Autorizzazioni-AIA-IPCC-Migliori%20tecniche/DGR-3398-20072020.pdf>

In particolare:

- l'allegato A riporta Indicazioni regionali inerenti all'applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 per le BAT relative a tutti i trattamenti rifiuti”;
- l'allegato A1 riporta la Check-list di verifica per il livello di implementazione del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti in impianto;
- l'allegato A2 riporta le indicazioni del Settore Laboratori di ARPA Lombardia in merito alle analisi per la ricerca di PFAS in acque reflue e ritardanti di fiamma in atmosfera;
- l'allegato A3 riporta i metodi analitici per il monitoraggio degli scarichi idrici;
- l'allegato A5 riporta una guida per la classificazione delle miscele pericolose ai fini dell'applicazione della normativa “Seveso III”;
- l'allegato B riporta le “Indicazioni regionali inerenti all'applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 per le BAT relative al trattamento dei rifiuti liquidi”, comprensivo dei sub-allegati B1, B1.1P, B1P, B2P. L'allegato B1 riporta uno schema tipo dei contenuti del manuale di Gestione per il monitoraggio delle emissioni nell'acqua da installazioni che effettuano attività di trattamento rifiuti liquidi ai sensi Decisione UE 2018/1147. Vi è anche un esempio di rotocollo di accettazione e gestione dei flussi di rifiuti liquidi industriali in un impianto di trattamento chimico-fisico e/o biologico con relativi allegati.

Si rende necessario che la Ditta integri entro 45 giorni dal ricevimento della presente nota la documentazione trasmessa con:

- i risultati del controllo delle emissioni (aria, acqua) e altri dati che consentano un confronto tra il funzionamento dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili seguendo le indicazioni riportate nella d.g.r. 20 luglio 2020 - n. XI/3398;
- il documento Aggiornamento relazione di riferimento.

Il procedimento di riesame sarà avviato successivamente. Fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore potrà continuare l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possessoⁱ. La Ditta dovrà ad ogni modo provvedere all'estensione temporale di validità delle garanzie finanziarie attualmente in essere, ridefinendone la scadenza al 15.06.2022.

Distinti saluti.

Il Responsabile del procedimento

dr Laura Lupi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate

ⁱ come indicato anche da Regione Lombardia nella D.g.r. 21 dicembre 2020 - n. XI/4107 l'articolo 9 del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 recante Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate stabiliva che ai fini del 'rinnovo' dell'A.I.A. il Gestore presentasse specifica istanza all'Autorità Competente (AC) sei mesi prima della relativa scadenza. Tale previsione normativa non è più prevista nell'ambito del vigente quadro normativo in materia di Autorizzazioni Integrate Ambientali, rappresentato dalla Parte II del D.lgs. 152/06 ed in particolare dal Titolo III-BIS, come modificato a seguito del recepimento della Direttiva 2010/75/UE avvenuto con il D.lgs. 46/2014. Risulta invariata la previsione normativa secondo cui il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame.